



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 1 in data 03/01/2025

**MODIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ LUNGO VIA CERAGNE CON ISTITUZIONE DEL
SENSO UNICO ALTERNATO**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)

Tel. 051 6555639 / 333 2661466

E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la richiesta pervenuta il 03/01/2025 tramite email dal responsabile dell'Area tecnica, del comune di Monghidoro, Ing. Alessandro Santoni, con la quale si richiede l'ordinanza di istituzione di un senso unico alternato in Via Ceragne a seguito di un restringimento della carreggiata, al fine di poter effettuare lavori di sistemazione della stessa, interessata da movimenti franosi.
Impresa esecutrice dei lavori: Ditta Salomoni Filippo con sede in Monghidoro Via Primavera, 7 P.I. 01580411203;

Preso atto della necessità di predisporre il senso unico alternato per non effettuare la chiusura totale del traffico veicolare;

Rilevato che tale azione comporta l'istituzione di detto senso unico alternato da una parte e dall'altra, per consentire l'esecuzione dei lavori da parte della ditta esecutrice in assoluta sicurezza cercando di arrecare il minimo disagio possibile alla circolazione;

Visto l'Art. 5- comma 3 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma dei successivi artt. 6 e 7, con ordinanza motivata e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visti gli artt. 7 comma 1 lett. a), e, 6 - comma 4 - lettera a) del medesimo D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa e la relativa responsabilità della II^ Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale";

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, attraverso l'emissione di un'apposita ordinanza tesa ad assumere tutti i provvedimenti di competenza sopra richiamati nonché per la successiva apposizione dell'idonea segnaletica stradale;

ORDINA

L'istituzione del senso unico alternato, mediante l'istallazione della prevista ed idonea segnaletica stradale, valido dalle ore 08:00 del giorno 08 gennaio 2025, fino a fine lavori, nel tratto corrispondente al civico 4 della Via Ceragne.

Si prescrive che la segnaletica stradale sia posizionata a **cura della ditta esecutrice dei lavori**, in modo tale da essere ben chiara e visibile agli utenti della strada, al fine di non creare risentimento al flusso veicolare, né causare danni a persone e/o cose;

Si dovranno garantire tutte le norme di sicurezza, restando questo Settore sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o sinistri che possano eventualmente verificarsi.

La presente ordinanza dovrà essere conservata in cantiere per tutta la durata dei lavori.

Al termine dell'occupazione tutta la segnaletica stradale temporanea, sia verticale che orizzontale, comprese le opere provvisorie, dovranno essere totalmente rimosse, ripristinando perfettamente lo stato dei luoghi nonché la segnaletica stradale preesistente.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Tutte le forze dell'ordine devono vigilare per il rispetto integrale della medesima.

A V V E R T E

- che la presente Ordinanza, durante l'esecuzione dei lavori, annulla ogni segnaletica esistente sul tratto interessato ai lavori stradali;
- che la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monghidoro per 15 gg;
- che i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ("Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento d'esecuzione);
- che in relazione al disposto dell' art. 37 comma 3° del D.Lgs n° 285/1992 e s.m.i, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/1992. Inoltre, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034 e s.m.i e della legge 07.08.190, n° 241, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per altre violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Moreno Zeccoli**